

R.G. n. 8277/2023



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca Tarantino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8277/2023 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente

TRA

██████████, nata il 0██████████ in Rio de Janeiro -RJ- (Brasile) ed ivi residente alla R██████████ n. 101, (C.F. PN██████████); P██████████ L██████████ E██████████ ne, nato in Rio de Janeiro -RJ- (Brasile) il 27██████████ 6 e residente a K██████████ alla Unit 1██████████, (C.F. PN██████████); P██████████ go, nato il 2██████████ in Rio de Janeiro -RJ- (Brasile) ed ivi residente alla R██████████ 8 (C.F. P██████████), in proprio e - unitamente a D██████████ - nella qualità di genitore esercente la patria potestà sui figli minori, seco residenti, DA██████████ A██████████ co, nato il ██████████ in Rio de Janeiro -RJ- (Brasile), C.F. D██████████, DA F██████████ a, nata il 1██████████ 12 in Rio de Janeiro -RJ- (Brasile), C.F. D██████████ L, DA F██████████ I██████████, nato il ██████████ in Rio de Janeiro -RJ- (Brasile), C.F. D██████████ P██████████ o, nato il ██████████ in Rio de Janeiro -RJ- (Brasile) ed ivi residente alla R██████████ 6, (C.F. P██████████ proprio e - unitamente a D██████████ a - nella qualità di genitore esercente la patria potestà sui figli minori, seco residenti, D██████████ nato il 19██████████), C.F. ██████████ AL A██████████ la, nata il ██████████ in Rio de Janeiro -RJ- (Brasile), C.F. D██████████ Y; B██████████ e, nato in Rio de Janeiro -RJ- (Brasile) il ██████████ 1 e residente a A██████████ RJ- (Brasile) alla Ru██████████ (C.F. ███████████); MA██████████



nata in F [redacted] e re [redacted] - (Brasile) alla Rua  
L [redacted] (C.F. M [redacted] V)

(con l'avv. Antonio Nardone)

- parte ricorrente -

E

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ope legis*  
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari

- parte resistente -

e con l'intervento del

**PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI**

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1 – Con ricorso ex art. 281 *decies* e ss. c.p.c., depositato il 5 luglio 2023 e ritualmente  
notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*, esponendo  
di essere discendenti di Turturro Fonte, nata l'8/05/1903 a Canosa di Puglia (Barletta-Andria-Trani)  
dai cittadini italiani F [redacted] re, la quale emigrava in Brasile ove contraeva  
matrimonio il [redacted] c [redacted] unione dalla quale nasceva in data  
[redacted], in Rio de Janeiro -RJ- (Brasile), Brasil Pin [redacted] e, che contraeva  
matrimonio in data [redacted], in Rio de Janeiro -RJ- (Brasile), con P [redacted]  
[redacted], unione dalla quale nascevano, in Rio de Janeiro -RJ- (Brasile), P [redacted] a  
A [redacted] (19) e Br [redacted] (1).

[redacted] contraeva matrimonio con F [redacted]  
José e dalla loro unione nascevano F [redacted] el  
B [redacted]).

[redacted]  
[redacted]

[redacted]

Ja  
Ja  
M  
Ju  
Pe  
(E



Parte resistente, costituitasi in giudizio con memoria depositata il 12 dicembre 2023, non si è opposta nel merito alla domanda né ha contestato i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

All'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa.

2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.

La linea di discendenza rappresentata in ricorso trova riscontro nella documentazione versata nel fascicolo telematico, debitamente tradotta ed apostillata.

In essa si registra un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca anteriore all'entrata

cittadinanza *iure sanguinis*, sia perché al tempo prevista, salvo casi marginali, unicamente per via paterna sia perché l'art. 10 della legge n. 555 del 1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con cittadino straniero.

Tuttavia, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 30 del 1983, dichiarava la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, per violazione degli art. 3 e 29 della Costituzione “*nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina*”, così riconducendo ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo *status civitatis*, consentendo, in tal fatta, l'acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “*nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna*” che si sposava con cittadino straniero. La Corte riteneva che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il sol fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.

Infatti, “*la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto*



*perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). E ancora “Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti degli odierni ricorrenti e quindi il diritto di questi alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). Lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti, esso, pertanto, può perdersi solo per rinuncia; lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, al pari di tale ultima, costituisce qualità essenziale della persona, con caratteri di absolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e, di regola, non*



definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto con sentenza passata in giudicato.

Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena rammentate, dalla data di entrata in vigore della Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.


Deve, indi, essere integralmente accolta la domanda avanzata da parte ricorrente, non essendo emersa da parte dei soggetti innanzi menzionati alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana.


Per completezza di disamina si rileva che è fatto, oramai, notorio che i Consolati d'Italia in Brasile versano in una condizione di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il relevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..

3 – In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **[REDACTED]**





così decide:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.

*Così deciso in Bari il 10 aprile 2025*

Il Giudice

Gianluca Tarantino

